



Visiere protettive 100% sicurezza Made in Italy

Home | Chi siamo | Contatti | Newsletter | Mappa del sito | Copyright | Privacy | RSS



Il portale delle riviste

antincendio **ambiente**
sicurezza
sul lavoro



HOME ▾



PREVENZIONE INCENDI ▾



SALUTE E SICUREZZA ▾



TUTELA AMBIENTALE ▾



EDILIZIA ▾

Tutela Ambientale

Home di Tutela ambientale | Notizie | Dettaglio notizia



LA SENTENZA

Omessa bonifica, inquinamento ambientale e sostenibilità: una sentenza fa discutere...

10 settembre 2020

fonte: Rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro

area: Tutela ambientale



La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29417/19 del 05/07/2019, torna ad affrontare il tema relativo al delitto di inquinamento ambientale, introdotto con la legge del 22 maggio 2015 n. 68 (Legge sugli Ecoreati), che - vale la pena ricordarlo - punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un

deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

L'art. 452-quinquies cod. pen. prevede una pena minore per i fatti di inquinamento e disastro ambientale causati per colpa ed una ulteriore diminuzione nel caso in cui dalle condotte descritte al primo comma derivi il pericolo di inquinamento o disastro.

La sentenza da adito ad una riflessione sulla abusività della condotta e sui concetti di «compromissione», «deterioramento» e «compromissione» e «significatività».

Sentenza n. 29417/19: l'abusività della condotta

Con riguardo al requisito della «abusività» della condotta, si è sostenuto che è abusiva:

- sia quella realizzata in mancanza di prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta (Cass. Pen., n. 15865/2017);
- sia quella compiuta in violazione di leggi statali o regionali - ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale - ovvero di prescrizioni amministrative (Cass. Pen., n. 28732/2018);
- sia nell'inosservanza delle prescrizioni imposte in un progetto di bonifica (Cass. Pen., n. 46170/2016).



SCOPRI I DOSSIER!

antincendio
ambiente
sicurezza
sul lavoro

Andrea Quaranta
Sistemi di gestione ambientale
Consulenza ambientale
External HSE manager
naturagiuridica.com - sistemaiso.com

Normativa

Giurisprudenza

Le ultime:

Decreto Legge - 08/09/2020

Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno s...

Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri - 07/09/2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare...

Nota - 02/09/2020

Reazione al fuoco di materiali ed arredi e porte di piano degli ascensori

Ordinanza ministeriale - 16/08/2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Decreto Legge - 14/08/2020

Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. (20G00122) (GU n.203 del 14-8-2020 - Suppl. Ordin...

Ordinanza ministeriale - 12/08/2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Decreto Legislativo - 30/07/2020

Disposizioni integrative e correttive al decreto



Sentenza n. 29417/19: cosa si intende per «compromissione» e «deterioramento»

Quanto ai concetti di «**compromissione**» e «**deterioramento**», essi consistono in un'alterazione, significativa e misurabile, della originaria consistenza della matrice ambientale o dell'ecosistema, caratterizzata rispettivamente da:

- una condizione di squilibrio funzionale, incidente sui processi naturali correlati alla specificità della matrice o dell'ecosistema medesimi (compromissione) o
- da una condizione di squilibrio "strutturale", connesso al decadimento dello stato o della qualità degli stessi.

legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della dir...

LIBRI E CORSI DI
TUTELA AMBIENTALE

ISCRIVITI ALLA
NEWSLETTER

Sentenza n. 29417/19: la reversibilità del fatto inquinante

Non assume rilievo l'eventuale **reversibilità del fenomeno** inquinante, se non come uno degli elementi di distinzione tra il delitto in esame e quello, più severamente punito, del **disastro ambientale (art. 452-quater cod. pen.)**.

Fino a quando tale irreversibilità eventualmente non si verifichi, le condotte poste in essere successivamente all'iniziale "deterioramento" o "compromissione" del bene **non costituiscono "post factum" non punibile**, ma integrano singoli atti di un'unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione del reato (Cass. Pen., n. 10515/2016).

Il **requisito della significatività** denota poi incisività e rilevanza della compromissione o deterioramento, mentre deve reputarsi «misurabile» ciò che è quantitativamente apprezzabile o, comunque, oggettivamente rilevabile.

L'assenza di espliciti riferimenti a **limiti** imposti da specifiche disposizioni o a particolari metodiche di analisi consente di escludere l'esistenza di un vincolo assoluto per l'interprete correlato a parametri imposti dalla disciplina di settore, il cui superamento, non implica necessariamente una situazione di danno o di pericolo per l'ambiente, potendosi presentare d'altra parte casi in cui, pur in assenza di limiti imposti normativamente, tale situazione sia di macroscopica evidenza o, comunque, concretamente accertabile.

Sul piano poi del **fumus del sequestro preventivo** è sufficiente accertare il deterioramento significativo o la compromissione come altamente probabili.

Sentenza n. 29417/19: i dubbi interpretativi

Fin qui le massime "classiche" della giurisprudenza in materia di inquinamento, e tuttavia non applicati al caso, perché **il ricorso del PM è stato rigettato**, stante la mancanza delle prove del riconoscimento dell'obbligo di procedere alla bonifica, "in particolare predisponendo un modello concettuale di bonifica adeguato".

Tali espressioni possono trarlo in inganno (tant'è che ci sono, in rete, articoli che parlano addirittura di **contestabilità dell'inquinamento ambientale** in caso di "bonifiche non a norma") e fanno nascere alcuni interrogativi.

Cosa vuol dire "bonifica non a norma"? Qual è l'omessa bonifica cui si fa riferimento nella sentenza?

*Su questi interrogativi si appunta l'analisi di **A.Quaranta** sulla rivista **Ambiente&Sicurezza sul lavoro**, disponibile per abbonati alla rivista!*

Approfondisci su Ambiente&Sicurezza sul lavoro

Omessa bonifica, inquinamento ambientale e sostenibilità. Tanti interrogativi, poche risposte

Andrea Quaranta

[Ambiente&Sicurezza sul lavoro n.5/2020 - SCOPRI L'INDICE](#)

Conosci la rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro?

Dal 1985 un aggiornamento competente e puntuale per i professionisti della sicurezza.

Ogni anno 11 fascicoli con approfondimenti normativi, tecnici e applicativi delle leggi; risposte pratiche ai dubbi che s'incontrano nella propria professione; aggiornamenti su prodotti e servizi per la prevenzione.

[Scopri la rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro e acquistala qui!](#)

La Rivista è disponibile per gli abbonati su PC e dispositivi mobili, in formato sfogliabile e PDF, con i singoli articoli dal 2004 ad oggi!



Copyright© EPC